



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 135 Data 06.12.2022	Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN TEMA DI MOBILITA' VOLONTARIA IN USCITA
---	---

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sei** del mese di **dicembre** alle ore **13.20**, nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

MARCORELLI Vincenzo	SINDACO	Presente
LEVRINI Dorian	VICE SINDACO	Assente
FONTANA Mattia	ASSESSORE	Assente
ANTINORI Francesca	ASSESSORE	Presente
NOBILE Amedeo	ASSESSORE	Presente

Presenti N. 3

Assenti N. 2

Partecipa alla seduta il Dott. **Dott. Mario Rogato** Segretario del Comune.

Il **Dott. Vincenzo Marcorelli** nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina dell'istituto della mobilità volontaria;
- l'art. 35 comma 5-bis del d.lgs 165/2001 che disciplina del reclutamento del personale stabilendo, per i *vincitori dei concorsi pubblici, un obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni*;
- l'art. 3, comma 5-septies del D.L. 90/2014, introdotto dal D.L. 4 del 2019, che stabilisce, per i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, un obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni”;

TENUTO CONTO che l'art. 3 del D.L. 80/2021 ha aggiornato l'art. 30, comma 1 del d.lgs 165/2001 stabilendo che:

- le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento;
- è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizione, dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;

VISTO altresì, l'art. 3, comma 7-ter, del d.l. 80/2021 che ha stabilito che per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni e che in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento;

EVIDENZIATO che il Dipartimento della Funzione pubblica con proprio parere n. 103321 del 24 marzo 2022 espresso dal in ordine alle modalità di applicazione della normativa vigente in materia di “mobilità volontaria o concordata” ha chiarito la *ratio* cui si informano i differenti regimi introdotti dalla normativa sopra richiamata ed in particolare tra l'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per cinque anni e la possibilità per il dipendente degli enti locali di fruire dell'istituto della mobilità volontaria al ricorrere di determinate condizioni;

LETTO l'art. 12 del D.L. n. 146 del 21.10.2021 di modifica del comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che per l'effetto risulta così riformulato: *“Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”*.

CONSIDERATO che le disposizioni regolamentari vigenti in materia di mobilità volontaria contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi all'art 46 dell'Ente non sono attuali e necessitano di essere aggiornate alla normativa statale sopravvenuta ed in premessa riportata;

RITENUTO pertanto di riformulare l'art. 46 di cui innanzi come di seguito riportato:

“la mobilità volontaria in uscita puo' essere concessa con deliberazione di giunta comunale, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia, al dipendente che ne abbia fatto richiesta”

ACQUISITO dal responsabile del servizio interessato il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

di modificare ed aggiornare l'art. 46 “mobilità volontaria in uscita” del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come segue: *“la mobilità volontaria in uscita puo' essere concessa con deliberazione di giunta comunale, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia, al dipendente che ne abbia fatto richiesta”*

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

DELIBERARE

dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

Atto di Giunta Comunale n. 135 del 06.12.2022 – Comune di Rignano Flaminio

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL SINDACO

Dott. Vincenzo Marcorelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mario Rogato

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

A T T E S T A

che la deliberazione n. 135 del 06.12.2022

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mario Rogato

Atto di Giunta Comunale n. 135 del 06.12.2022 – Comune di Rignano Flaminio